

## SENTENZA N.2621/2003

### TRIBUNALE DI CAGLIARI

#### II SEZIONE CIVILE

#### REPUBBLICA ITALIANA

#### IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Grazia Bagella ha pronunciato la seguente

#### SENTENZA

nella causa iscritta al n.1652 del R.A.C. per l'anno 1997 promossa da  
\*\*\*\*\* corrente in Settimo San Pietro, in persona del legale rappresentante in carica pro-tempore  
Sig.ra \*\*\*\*\*, elettivamente domiciliata in Cagliari, presso lo studio dell'Avv. Rosalia Pacifico, che la  
rappresenta e la difende in virtù di procura speciale a margine dell'atto introduttivo del giudizio,

**attrice**

#### contro

\*\*\*\*\*, il quale agisce in nome proprio ai sensi dell'art.86 c.p.c., elettivamente domiciliato in Cagliari,  
presso il proprio studio, in via \*\*\*\*\* ,

**convenuto**

All'udienza del 21 maggio 2003 le parti hanno precisato le rispettive conclusioni e chiesto termini ai sensi  
dell'art.190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.

#### CONCLUSIONI

**Nell'interesse dell'attrice**, piaccia all'Ill.mo Tribunale di Cagliari, ogni diversa istanza, deduzione ed  
eccezione respinta: 1. accertare l'intervenuta interruzione del rapporto contrattuale per cui è causa per  
esclusiva determinazione e responsabilità del convenuto e conseguentemente dichiararlo obbligato al  
pagamento in favore dell'attrice di tutti gli importi di cui al capo 5 della premessa dell'atto di citazione,  
ovvero della somma maggiore o minore che risulterà in corso di causa; 2. in ogni caso condannare il Sig.  
\*\*\*\*\* al pagamento in favore della \*\*\*\*\*, della somma come sopra determinata, comprensiva  
del risarcimento danni connesso alla mancata realizzazione delle opere di cui al preventivo riportato al capo  
4 della premessa dell'atto di citazione, oltre interessi, rivalutazione monetaria e maggior danno derivato dal  
colpevole comportamento del convenuto, in ogni caso nei limiti della competenza del giudice adito e per  
l'ammontare, così come poi precisato per ogni singola voce in sede di note autorizzate ex art.183 c.p.c., alle  
quali si fa pieno e integrale riferimento;  
con vittorie di spese e di onorari di causa.

**Nell'interesse del convenuto**: si conclude affinché l'adito Giudice voglia, nel merito, accertato  
l'inadempimento dell'attore riguardo alle obbligazioni derivanti dall'inadempimento del contratto di cui è  
causa con attenzione specifica al mancato completamento dell'opera e all'esistenza dei vizi per la parte  
eseguita, dichiararne la risoluzione contrattuale e condannare l'attrice al relativo risarcimento dei danni;

in via del tutto ulteriore condannare l'attrice al risarcimento del danno subito da parte convenuta per il mancato completamento dell'opera e per l'esistenza dei vizi per la parte eseguita.

In ogni caso condannare l'attrice al pagamento delle spese di lite.

### **SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con atto di citazione notificato il 14 aprile 1997, la \*\*\*\*\* ha convenuto in giudizio l'Avv.\*\*\*\*\* e premesso di avere eseguito per conto di quest'ultimo, presso il suo immobile sito in Cagliari, via \*\*\*\*\* , i lavori di ristrutturazione analiticamente descritti nel consuntivo consegnato al committente in data 13.11.1996, ha lamentato che:

- l'Avv. \*\*\*\*\* , ricevuto il conteggio, senza sollevare contestazione alcuna in ordine alla corretta esecuzione dei lavori, le aveva comunicato di avere necessità di qualche giorno per verificarne l'esattezza;
- l'esponente aveva preso atto della volontà dell'Avvocato lasciando in loco i materiali occorrenti per l'esecuzione delle residue opere, già commissionate;
- peraltro, fin dal giorno successivo, e, cioè, dal 14 novembre 1996, il direttore tecnico della \*\*\*\*\* aveva constatato che sul posto stava lavorando un'altra impresa;
- il successivo 15 novembre l'Avv. \*\*\*\*\* aveva quindi invitato la Società attrice a riprendere i lavori entro il 18 novembre, limitandosi a contestare il *quantum debeatur*;
- infine, il 19 novembre, senza attendere che tale invito giungesse a destinazione, il committente aveva comunicato all'impresa di intendere definitivamente risolto il rapporto per inadempimento di quest'ultima;
- tutto ciò aveva comportato per l'esponente la forzosa interruzione dei lavori, per i quali aveva programmato un ulteriore impegno di circa quindici giorni, con gravi perdite economiche;
- residuava, inoltre, a favore della \*\*\*\*\* per le opere realizzate, un credito di lire 11.597.300, essendo stato corrisposto l'importo di lire 13.000.000 a fronte del corrispettivo complessivamente dovuto di lire 24.597.300 (compresa IVA), oltre all'ulteriore danno derivante dal mancato recupero del materiale lasciato sul posto (colla, sabbia ecc.) quantificabile in lire 300.000.

Sulla scorta di quanto esposto l'attrice ha concluso come in epigrafe.

Il convenuto si è costituito ed ha contestato la fondatezza degli assunti avversi deducendo:

- di avere corrisposto complessive lire 18.000.000 ad integrale compenso dell'opera prestata, come preventivamente pattuito;
- di avere tempestivamente lamentato i difetti delle opere eseguite, dandone dettagliata descrizione nelle lettere 15.11 e 19.11.1996 con le quali aveva, altresì, invitato l'impresa a riprendere le lavorazioni che la stessa aveva interrotto al fine di ottenere importi maggiori rispetto a quelli pattuiti e dovuti;
- di essersi visto costretto, proprio a causa del comportamento inadempiente dell'attrice, a rivolgersi a terzi per il completamento dell'opera.

La causa, istruita mediante interrogatorio libero delle parti, prove testimoniali, consulenza tecnica d'ufficio e documenti, è stata tenuta a decisione sulle conclusioni trascritte in epigrafe.

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

Deve innanzitutto darsi atto che attrice e convenuto si attribuiscono reciprocamente la responsabilità dell'interruzione dei lavori in corso di esecuzione presso l'immobile di via \*\*\*\*\*.

Specificatamente, l'attrice ha esposto che dopo un solo giorno di sospensione dei lavori giustificata dalla necessità, esternata dal committente, di verificare il consuntivo presentato dall'impresa (tanto che quest'ultima aveva lasciato in loco diverso materiale) era stata invitata a riprendere l'esecuzione dell'opera entro tre giorni, nonostante il committente contestasse il *quantum* richiesto per le opere eseguite:

immediatamente dopo, senza che neppure l'invito giungesse neppure a destinazione, lo stesso committente aveva comunicato di intendere risolto il rapporto per inadempimento dell'impresa, facendo portare a termine da terzi (che peraltro erano stati visti sul posto fin dal giorno successivo alla consegna del consuntivo) le opere ancora da realizzare.

La tesi del convenuto è invece fondata sull'assunto per cui l'appaltatrice, in seguito alle contestazioni mosse in ordine al *quantum* preteso per l'opera svolta e per quella ancora da svolgere, avesse arbitrariamente interrotto le prestazioni: da tale comportamento inadempiente scaturirebbe l'effetto risolutivo del contratto.

Vi è dunque un dato di fatto incontrovertibile costituito dalle contestazioni sorte sugli importi pretesi in occasione della presentazione di consuntivo e preventivo al committente.

E' infatti pacifico (poiché emerge dalle tesi prospettate da entrambe le parti e risulta altresì confermato dalle prove espletate) che a fronte delle pretese economiche avanzate dall'impresa il committente avesse opposto di avere integralmente versato il corrispettivo pattuito per le opere eseguite e da eseguire.

Ciò posto deve ritenersi che le risultanze istruttorie mettano in evidenza come, effettivamente, vi sia stato un allontanamento momentaneo dell'impresa dal cantiere, proprio in occasione delle contestazioni sorte sull'ammontare del corrispettivo dovuto dal committente (cfr. testi \*\*\*\*\* , \*\*\*\*\* , \*\*\*\*\*).

Le ulteriori vicende (il fatto, in particolare, che il committente abbia dato tempi strettissimi all'impresa sostituendola con terzi nei giorni immediatamente successivi, come emerso dalle prove testimoniali e documentato dalle diffide prodotte dal convenuto) evidenziano che nessuna delle parti abbia inteso riprendere i lavori alle condizioni poste dall'altro.

Occorre dunque verificare se il diniego di pagamento di ulteriori somme a titolo di corrispettivo dal parte del committente fosse o meno giustificato, posto che nel caso negativo sarebbe legittima l'astensione della impresa dall'esecuzione di ulteriori lavori (*inadimplenti non est adimplendum*) ed infondata la domanda di risoluzione formulata in via riconvenzionale dal convenuto.

Sul punto va innanzitutto premesse che, a fronte dell'assunto, pacifico, secondo cui i lavori in oggetto erano stati commissionati a corpo (come sostenuto da entrambe le parti nei rispettivi atti), è contestata la misura del corrispettivo pattuito, in ordine alla cui entità le parti non hanno fornito alcuna prova (tali non possono considerarsi, da un lato, il consuntivo redatto dall'appaltatrice in relazione ai lavori eseguiti, dall'altro la lettera del committente datata 15.11.1996, documenti reciprocamente contestati dalle parti e non supportati da ulteriori risultanze istruttorie).

Si giustifica, pertanto, in applicazione del principio di cui all'art.1657 ultima parte c.c., il ricorso da parte del giudice alla consulenza tecnica d'ufficio, volta all'accertamento della congruità degli importi pretesi dall'impresa per le opere eseguite, rispetto ai costi di mercato.

Ciò posto, richiamando le risultanze della perizia, che in quanto frutto di un'elaborazione attenta e dettagliata dei singoli lavori eseguiti e dell'applicazione di una metodologia di indagine immune da vizi logici meritano piena condivisione, deve ritenersi accertato che, nel complesso, i prezzi applicati sono congrui, in quanto rispondenti nella loro globalità, ai prezzi correnti all'epoca delle lavorazioni di cui trattasi.

Ciò detto, a fronte dell'assunto di parte attrice secondo cui il committente avrebbe corrisposto sole lire 13.000.000, dalla documentazione in atti risultano effettuati pagamenti per lire 18.000.000: tale documentazione è costituita da 3 quietanze rilasciate da \*\*\*\*\*, due delle quali, del 7 e del 18.10.1996, per lire 5.000.000 ed una, del 12.11.1996 per lire 3.000.000, e da un assegno all'ordine di \*\*\*\*\* del 30.10.1996 per lire 5.000.000.

Invero, l'attore ha contestato che costituisca prova idonea del pagamento di un acconto per i lavori in questione l'assegno di lire 5.000.000, prodotto in fotocopia dalla controparte, allegando che la data del titolo sarebbe alterata.

L'affermazione non merita tuttavia credito posto che l'attore non ha contestato la conformità del titolo all'originale né ha in alcun modo dimostrato l'asserita alterazione del documento; d'altra parte non può non trascurarsi il rilievo per cui gli acconti sono stati sempre corrisposti a \*\*\*\*\*, né risultano intercorsi fra le parti altri rapporti precedenti o successivi a quello per cui è lite.

Questo Giudice ha infine disposto un'integrazione di perizia volta a verificare la sussistenza dei vizi o difetti dell'opera eseguita lamentati dal committente nelle lettere spedite all'impresa e nella comparsa di costituzione e risposta, escludendo dall'accertamento i "lavori a preventivo" pacificamente non eseguiti né conteggiati (fugatura colorata del pavimento, tinteggiatura di pareti non rivestite e soffitti).

All'esito degli ulteriori accertamenti peritali è peraltro emerso che le opere oggetto di verifica non presentano i vizi lamentati dal convenuto.

In definitiva deve ritenersi accertato che:

1. l'appaltatrice si è legittimamente rifiutata di proseguire i lavori a fronte del diniego di pagamento del saldo di quelli già eseguiti da parte del committente;
2. a fronte del pagamento del complessivo importo di lire 18.000.000 il convenuto era ed è ancora debitore di lire 6.597.300, pari a euro 3.407,22.

Conseguentemente, il convenuto deve essere condannato al pagamento del suddetto importo, con gli interessi in misura legale dal 10.01.1997, data della ricezione della diffida di pagamento, fino al saldo.

Lo stesso convenuto non deve invece essere condannato al risarcimento del danno da svalutazione monetaria, restando lo stesso assorbito nel tasso legale dell'interesse moratorio, in difetto di altra prova, né al risarcimento degli ulteriori danni lamentati relativi al mancato recupero del materiale inerte lasciato sul posto e derivanti dall'interruzione del rapporto contrattuale.

Trattasi infatti di voci di danno rimaste del tutto sfornite di prova.

Infine devono essere rigettate, alla luce di quanto fin qui statuito, le domande riconvenzionali principali e subordinate formulate dal convenuto.

Il parziale accoglimento della domanda attrice giustifica la compensazione nella misura della metà delle spese del giudizio.

La restante parte segue la soccombenza e si liquida come dispositivo.

Restano a carico del convenuto le spese di consulenza tecnica d'ufficio.

### **PER QUESTI MOTIVI**

### **IL TRIBUNALE**

definitivamente pronunciando, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:

condanna \*\*\*\*\* al pagamento, in favore della \*\*\*\*\*, dell'importo di euro 3.407,22 con gli interessi in misura legale dal 10.01.1997 al saldo;

rigetta le ulteriori domande formulate dall'attore e le riconvenzionali proposte dal convenuto;

dichiara compensate nella misura della metà le spese del giudizio e condanna il convenuto alla rifusione, in favore dell'attore, della restante parte, che liquida in complessivi euro 2.587,45 di cui euro 774,69 per diritti ed euro 1.678,48 per onorari, oltre rimborso forfetario e accessori come per legge;

pone a carico del convenuto in via esclusiva le spese relative alla consulenza tecnica d'ufficio.

Cagliari, 30 settembre 2003

Il Giudice

Grazia Bagella